

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1389

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2007

Disposizioni in materia di veicoli d’epoca e d’interesse storico
o collezionistico

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta un punto di merito per questi ultimi.

Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo rispetto ai collezionisti stranieri, hanno saputo recuperare il tempo perduto e mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto dell'originalità e la cura profusa nella conservazione e nel restauro dello stesso, è considerato uno dei migliori al mondo.

A tale risultato hanno contribuito in modo rilevante tutti gli appassionati italiani riuniti in associazioni, e soprattutto quelli facenti parte dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano), la più importante federazione nazionale, che raccoglie oltre 240 club e 106.000 tesserati. In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

A differenza di altre proposte di legge presentate, che sono focalizzate sulla necessità di favorire la costituzione di nuovi club di appassionati di veicoli storici sul territorio nazionale, il presente disegno di legge, partendo dalla considerazione che il numero di club esistenti è già assai numeroso, come sopra evidenziato, contiene disposizioni finalizzate alla conservazione del patrimonio motoristico storico nazionale. E ciò nella consapevolezza della necessità di colmare alcune lacune legislative che sono risultate evidenti a seguito del grande sviluppo che il settore del veicolo storico ha avuto in Italia, sia sotto il profilo associativo che culturale.

L'articolo 1 raccoglie tutte le modifiche apportate al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare segnaliamo che i vei-

coli di interesse storico o collezionistico cessano di far parte della generale categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, per assurgere ad autonome categorie. E ciò in virtù della eterogeneità dei veicoli storici rispetto ad altri tipi di veicoli atipici (quali autoambulanze o veicoli dei pompieri), che rende impossibile o arbitraria qualsivoglia assimilazione.

Vengono altresì ridefiniti i requisiti necessari alla classificazione di un veicolo come d'interesse storico o collezionistico, portando la datazione di esso da 20 a 25 anni e collegandone la certificazione ad un regolamento emanato dall'ASI, cioè ad uno strumento duttile che consente il rapido adeguamento della normativa alle esigenze che emergono nel settore. Inalterato rimane invece l'elenco degli enti certificatori, e ciò in considerazione del fatto che in Italia, da oltre quarant'anni, ASI e registri storici nazionali, accompagnati ultimamente anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), hanno svolto in modo corretto tale funzione, grazie alle strutture, al patrimonio culturale, tecnico ed umano su cui possono contare e che costituiscono una garanzia di successo. Basti pensare che l'ASI dispone di un archivio di oltre 500.000 documenti fotografici, di un gruppo di circa 140 commissari e di una tradizione che dura oltre quarant'anni. Non potranno essere certo associazioni, composte da 30 soci e con la diffusione su 6 regioni, a poter svolgere con successo e pari risultati l'attività oggi svolta dall'ASI e dai registri nazionali che, a loro volta, usufruiscono del supporto delle case costruttrici.

Quanto alla revisione, viene innalzato da 1 a 4 anni il termine previsto per la stessa, in virtù dell'esiguo numero di chilometri che vengono percorsi annualmente e sul presup-

posto che i veicoli storici sono sottoposti ad una manutenzione particolarmente attenta. È specificato che le revisioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme in vigore nel momento della costruzione del veicolo storico: applicando le norme attuali, infatti, nessun veicolo supererebbe le revisioni, a meno di effettuare sullo stesso modifiche consistenti e, soprattutto, snaturanti.

Le modifiche dell'articolo 93, riguardante l'immatricolazione e la reimmatricolazione del veicolo, sono rispettose delle norme civili in materia. Infatti il veicolo storico prima di essere reimmatricolato ha perso la qualifica di veicolo ordinario e pertanto il titolo di proprietà necessario, trattandosi di bene mobile, non ancora registrato, è quello di tutti gli altri beni mobili non registrati. In tal caso può essere sufficiente per dimostrare la proprietà la semplice autocertificazione. Si chiarisce ancora che la reimmatricolazione deve essere concessa al veicolo storico in tutti i casi in cui sia classificato tale da parte degli enti certificatori, senza nessuna distinzione derivante dalla procedura di cancellazione. Poiché targhe e libretti co-

stituiscono un tutt'uno col veicolo storico, si è voluto pervenire alla riutilizzazione di quelli esistenti.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'esenzione dei veicoli storici dall'applicazione dei limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti nei confronti dei veicoli ordinari: la *ratio* di tale deroga è da ricercarsi nel numero assai ridotto di veicoli storici, che non vengono certo utilizzati per gli spostamenti ordinari, ma solo per percorrere poche centinaia di chilometri nel corso dell'anno, in genere utilizzando strade al di fuori dei centri abitati.

L'articolo 3, infine, contiene disposizioni di natura fiscale che prevedono sia l'esenzione dei veicoli d'epoca o d'interesse storico o collezionistico dal pagamento delle tasse automobilistiche, sia l'esclusione di essi dal novero degli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. redditometro), in modo tale da far cessare i dubbi interpretativi e le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni riservate ai veicoli d'interesse storico o collezionistico per le quali sia prevista una velocità media inferiore ai 50 km/h.»;

b) all'articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«n-bis) veicoli d'epoca;

n-ter) veicoli d'interesse storico o collezionistico.»;

c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono considerati veicoli d'interesse storico e collezionistico tutti i veicoli a propulsione meccanica costruiti da più di 25 anni ed il cui interesse storico o collezionistico sia certificato dall'Automotoclub storico italiano (ASI), dai registri storici Alfa Romeo, FIAT e Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici o per i soli motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana (FMI). La certificazione di cui al presente comma viene effettuata sulla base del regolamento emanato dall'ASI, depositato presso il Ministero dei trasporti.»;

d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli d'interesse storico o collezionistico la revisione deve essere disposta ogni quattro anni, nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione.»;

e) all'articolo 93, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Per i veicoli d'interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione di un titolo, anche autocertificato di proprietà e di un certificato delle caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 4. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultino demoliti ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente vengono rilasciati targhe e libretto conformi a quelli della prima immatricolazione.».

Art. 2.

(Limitazioni alla circolazione)

1. I veicoli di interesse storico o collezionistico non sono sottoposti ai limiti di circolazione disposti per esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Art. 3.

(Disposizioni tributarie)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1, dopo le parole: «Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche», sono aggiunte le seguenti: «i veicoli d'epoca o d'interesse storico o collezionistico, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché».

2. La proprietà di un veicolo d'epoca o d'interesse storico o collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

